



Al Sindaco  
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi  
del Comune di \_\_\_\_\_

Le entrate locali – ed in particolare l'ICI e la Tarsu-Tariffa – sono state recentemente oggetto di numerosi interventi legislativi, interpretativi e giurisprudenziali di seguito sinteticamente evidenziati.

#### **L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

##### *L'ulteriore detrazione per abitazione principale*

1) Il Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio per il Federalismo fiscale, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con risoluzione n.1 del 31 gennaio 2008, ha affrontato l'impatto della novità dell'ulteriore detrazione per abitazione principale di cui all'art.1, c.5 della legge 24 dicembre 2007 n.244.

E' stato quindi esplicitato quanto segue:

- a) l'ulteriore detrazione è aggiuntiva rispetto alla già vigente detrazione ex art.8, c.3, D.Lgs. n.504/1992, ed a quelle che l'ente, nell'esercizio della propria autonomia, può aver (e potrà) applicare (come già chiarito nelle ns. precedenti lettere mensili). Pertanto "dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si deve sottrarre prima l'importo della detrazione che il comune ha riconosciuto complessivamente al contribuente per quella tipologia di immobile e, solo se si verificano le condizioni stabilite per l'applicazione dell'ulteriore detrazione statale, si deve sottrarre l'importo aggiuntivo pari all'1,33 per mille della base imponibile dell'unità immobiliare in esame, comunque entro il limite dei 200 euro";

- b) l'ulteriore detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP;
- c) nella determinazione della base imponibile dell'abitazione principale sulla quale calcolare l'ulteriore detrazione (a carico del bilancio statale) deve essere incluso il valore delle pertinenze di cui all'art. 817 Codice civili, come eventualmente integrate a questi fini da apposite disposizioni regolamentari. L'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, viene scomputato per la parte residua dall'imposta dovuta per le pertinenze;
- d) secondo il Dipartimento "la ratio dell'intervento legislativo ... non consente di ricomprendere tra "l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo", anche le ... abitazioni che sono assimilate dal Comune a quelle principali. (...) Pertanto, rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'ulteriore detrazione solo quelle unità immobiliari per le quali il legislatore ha espressamente esteso la disciplina dell'abitazione principale, vale a dire quelle contemplate dall'art.8, c.4, e dall'art. 6, c. 3-bis, del D.Lgs. n.504/1992". La posizione ministeriale tende, dunque, ad escludere dal beneficio dell'ulteriore detrazione le unità immobiliari considerate come "abitazione principale" in applicazione di apposite norme regolamentari, determinando – per questo aspetto (l'ulteriore detrazione) – in buona sostanza, una poca comprensibile diminuzione di efficacia dell'assimilazione comunale (e cioè della potestà regolamentare locale);
- e) l'ulteriore detrazione può essere computata già in sede di versamento dell'acconto d'imposta (da versare entro il 16 giugno p.v.), fermo restando che per le altre condizioni d'imposta il contribuente deve tener conto dell'aliquota e delle (altre) detrazioni in vigore nell'anno precedente (a meno che non si determini nel senso di versare l'intera imposta dovuta per l'anno entro la citata scadenza).

2) con decreto 15 febbraio 2008 è stato approvato il modello di certificazione, e le relative modalità di trasmissione, del previsto minore gettito comunale derivante dall'applicazione dell'ulteriore detrazione, che dee essere trasmesso alle competenti Prefetture entro il prossimo 30 aprile. Con il certificato, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile dell'ufficio tributi, viene attestato che gli importi nello stesso

indicati corrispondono al minor gettito ICI previsto per l'anno 2008 derivante dall'applicazione della citata detrazione, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti al 30 settembre 2007, secondo le indicazioni impartite dal Dipartimento per le politiche fiscali di cui al precedente n.1.

Al riguardo si richiama quanto dallo stesso espresso, ossia che il trasferimento erariale a rimborso "deve essere supportato da una perdita di gettito che si verifica proprio a seguito dell'utilizzazione, da parte dei contribuenti, dell'ulteriore detrazione." Non si può peraltro non osservare che una puntuale definizione dell'importo richiesto risulta, quanto meno, piuttosto difficoltosa.

### L'ICI e l'indennità di esproprio

Come noto, l'apparato legislativo in essere (art. 16, c. 1, D.Lgs. n. 504/1992, ed art. 37, c. 7, del D.P.R. n. 327/2001) prevede che nel caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità dovuta all'espropriato è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata dall'espropriato ai fini dell'ICI se il valore dichiarato risulta inferiore all'indennità determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

L'indennità è ridotta qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità come determinata in base allo stesso art. 37.

La Corte di Cassazione (sez. I, civ., 10 maggio 2000, n. 5933) aveva già precisato che l'indennità spettasse integralmente al proprietario che non ha presentato la dichiarazione ICI – ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per tale violazione – rimanendo conseguentemente applicabile il criterio di determinazione dell'indennità di cui all'art. 5-bis del D.L. n. 333/1992, ora trasfuso nell'art. 37 del D.P.R. n. 327/2001, non potendo tale importo subire ulteriori decurtazioni in mancanza del parametro di cui trattasi ed in assenza di una fattispecie sanzionatoria.

Più recentemente la stessa Corte (sez. I civ., 3 gennaio 2008 n.19) ha precisato che le disposizioni che prevedono la riduzione dell'indennità devono essere interpretate nel quadro di un necessario bilanciamento tra i valori costituzionalmente rilevanti del dovere di concorrere alla spesa pubblica (art.53 Cost.) e del diritto del proprietario al giusto indennizzo espropriatogli (art. 42 Cost.): quanto disposto dal legislatore del 1992 "non

può attuarsi, in forma sbilanciata, con penalizzazione del diritto indennitario in caso di omessa o non fedele dichiarazione ICI.”

Conseguentemente ciò comporta che:

“a) l'evasore totale non già perda il suo diritto all'indennizzo espropriativo (come reiteratamente affermato già da questa Corte – cfr. sentenza n.24509/06), ma unicamente sia “destinato a subire le sanzioni per la omessa dichiarazione e l'imposizione per l'ICI che aveva tentato di evadere”, potendo l'erogazione della indennità di espropriazione “intervenire solo dopo la verifica che essa non superi il tetto massimo ragguagliato al valore accertato per ed a seguito della regolarizzazione della posizione tributaria con concreto avvio del recupero dell'imposta e delle sanzioni”;

b) e che “l'evasore parziale resti soggetto alle stesse conseguenze per il minor valore dichiarato”, potendo quindi il Comune procedere ad accertamento del maggior valore del fondo agli effetti tributari e sulla base di questo commisurare conseguentemente, in via definitiva, l'indennità espropriativa (ivi) e non già liquidarla (come nella specie) in misura irrisoria, con ancoraggio alla dichiarazione infedele”.

Nella fattispecie è stato riconosciuto che l'evasione parziale dell'imposta non osta al contribuente espropriato di procedere a dichiarazione in rettifica prima dell'adozione del decreto di esproprio, fermo restando il recupero a suo carico dell'ICI dallo stesso evasa.

## **LA TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI – TARIFFA GESTIONE RIFIUTI**

### *Le superfici degli istituti scolastici*

Con l'art.33 del D.L. 31 dicembre 2008 n. 248 (cd. “milleproroghe”), come convertito in legge 28 febbraio 2008 n.31, è forse stata raggiunta una definitiva soluzione all'annosa questione inerente l'applicazione della Tarsu-Tariffa rifiuti dovuta dagli istituti scolastici.

E' infatti disposto che a decorrere dall'anno 2008 il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma, concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, di euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Dal corrente esercizio, dunque, a fronte del citato versamento, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni la Tassa-Tariffa rifiuti. La stessa Conferenza unifica provvederà a definire le modalità di assegnazione e liquidazione a ciascun ente dell'importo allo stesso dovuto.

### Le modifiche al Codice dell'ambiente

Con il decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, sono state apportate significative modificazioni al Codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. n.152/2006.

Per quanto qui interessa si evidenzia la sostituzione del secondo comma dell'art.195 del Codice, attinente ai criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (la previgente versione considerava assimilabili, ai fini della raccolta e dello smaltimento, i rifiuti speciali ai rifiuti urbani derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti).

Fermo restando i termini già definiti per la compiuta applicazione della disciplina recata del Codice, la nuova lett. e) del citato secondo comma, prevede quanto segue: *"Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita (... cd. Media struttura di vendita...) con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. (...)"*.

Da un primo sommario esame della disposizione ora riportata si rileva la determinazione di una sorta di specifico regime di tariffazione per la gestione dei rifiuti assimilati, regime in qualche modo distinto e separato da quello afferente i rifiuti urbani. Evidenti sono poi le differenziazioni applicative con quanto previsto dalla preesistente previsione normativa, posto che: è introdotta una tariffazione in parte fissa ed in parte variabile, oltre ad una quota riferita allo spazzamento; non sono assimilabili (e quindi sono fuori campo applicativo della tariffa) i rifiuti che si formano nelle aree produttive – salvo alcune tipologie di rifiuti – nonché quelli che si formano nelle attività commerciali (entro i limiti indicati).

Per comprendere al meglio la reale portata applicativa di tali e tante innovazioni non si può che fare rinvio ai provvedimenti attuativi necessari per dare loro concreta effettività, ed ai chiarimenti che i competenti organi vorranno esplicitare.

Cordiali saluti.

Gennaio/Febbraio 2008